

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>ART. 71 BIS - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L'ACCESSO, IL TRANSITO E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.</p> <p>Ai sensi dell'art. 79 bis della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di porre le condizioni perchè i futuri interventi di verifica e/o riparazione di un edificio avvengano in condizioni di sicurezza, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o interventi su edifici esistenti devono prevedere tra la documentazione allegata alla richiesta relativa al Permesso di Costruire o alla Denuncia di Inizio Attività, idonee misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavori di manutenzione da svolgersi in quota.</p> <p>In modo particolare dovranno essere presi in considerazione gli interventi manutentivi sul tetto e sulle pareti, prevedendo tutte le situazioni di rischio derivanti dalle operazioni di accesso, di transito e di stationamento in quota che esponano il personale al rischio di caduta.</p> <p>Le soluzioni tecniche che saranno adottate per i lavori in quota devono essere riportate nella relazione di progetto e sugli elaborati grafici progettuali e sviluppati nel rispetto dell'allegato A alla DGR n.2774 del 22 settembre 2009 "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza".</p>	<p>ART. 71 BIS - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L'ACCESSO, IL TRANSITO E L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.</p> <p>I progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo, idonee misure preventive e protettive che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza secondo quanto disposto dall'articolo 79 bis della L.R. n. 61/1985 e dai provvedimenti Regionali.</p> <p>In ogni caso qualsiasi lavoro in quota anche a carattere manutentivo dovrà osservare le misure di sicurezza disposte dal d.lgs. n. 81/2008 in merito ai cantieri temporanei o mobili.</p>

A

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C./G.C.
 N. 15 DEL 09.03.2015
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

